

# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

## LEGGE 113/2021

### RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PA FUNZIONALE ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR

UNADIS ha già manifestato il proprio apprezzamento in relazione alla parte dell'articolato che agevola la mobilità tra amministrazioni con il superamento delle quote previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 comma 5 *bis* del D.Lgs. 165/2001 con l'invito a risolvere l'annosa questione della sperequazione retributiva fra le differenti amministrazioni mediante il rinnovo dei CCNL.

Parimenti, si apprezza il mantenimento della percentuale degli esterni per i conferimenti di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001: UNADIS aveva chiesto di non ampliare la percentuale degli esterni nella dirigenza a regime che, infatti, vengono raddoppiate **esclusivamente**, ai sensi del comma 15 dell'articolo 1, **per esigenze connesse al Pnrr**. Le percentuali dei dirigenti a contratto potranno passare dall'8% al 16% i dirigenti di prima fascia, dal 10% al 20% quelli di seconda fascia, mentre nell'ordinamento locale si potrà passare dalla - già molto alta, in verità- percentuale del 30% a quella del 60%.

Dato che la disposizione stabilisce dei presupposti circostanziati per l'applicazione della norma, *UNADIS invita al rispetto sostanziale e formale delle modalità ivi contenute* per non vanificare – come purtroppo è stato in passato – la portata innovativa della disposizione che, ove non correttamente attuata, invece di introdurre eccellenze nella PA, creerebbe soltanto una dirigenza precaria che, in quanto titolare di contratto a termine, potrebbe essere oggetto di strumentalizzazione.


Sarà importante il ruolo del sindacato nel *vigilare sul rispetto* di dette percentuali e *controllare le modalità attuative* della norma, per cui appare attualissimo l'invito ai colleghi a iscriversi, per dare maggior forza alla nostra rappresentanza.

L'articolo 3 modifica l'articolo 28 del d.lgs 165/2001, introducendo per la prima volta una riserva, stabilita dalla legge, per la copertura dei posti dirigenziali, pari al 15%, in favore di chi abbia ricevuto incarichi a contratto.

La riserva creata dal legislatore è nell'ambito di procedure selettive e comparative: si valorizza il personale interno alla PA, prevedendo che i funzionari appartenenti alla medesima amministrazione, che abbiano ricevuto l'incarico dirigenziale a contratto, secondo quanto prevede il citato articolo 19, comma 6, abbiano una riserva in concorsi e/o procedure analoghe (selettive e comparative).

La scelta punta a valorizzare le competenze interne dei funzionari: anche qui, il sindacato dei dirigenti dovrà vigilare che le procedure comparative risultino efficaci e selettive, e non si aprano spazi a cooptazioni non legate strettamente al merito. Per esempio, potrà essere importante inserire tra gli elementi la "valutazione" del triennio precedente, che è data da un dirigente generale e, quindi, da un collega gerarchicamente preposto che, nel corretto utilizzo degli strumenti della verifica dei risultati raggiunti, può contribuire alla selezione dei migliori nella dirigenza dello Stato.

Qualche perplessità suscita la previsione collocata nell'ambito del nuovo art. 28 *bis*, dedicata agli incarichi di livello generale, il cui comma 2 espressamente prevede: "2. *Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature*



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

*proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovranumerarie";*

Tale disposizione liberalizza di fatto le assunzioni di dirigenti apicali senza concorso **con una deroga legislativa alle percentuali stabilite dall'art. 19, comma 6, che pure si vorrebbero ampliare**, e affida a società esterne la procedura di reclutamento.

UNADIS ritiene che questa ultima previsione vada ricondata nell'alveo delle percentuali stabilite dall'art. 19, comma 6 (anche ampliate): l'imparzialità e il buon andamento della PA non sono messi a repentaglio da un numero di esterni - selezionati in maniera seria secondo i principi previsti - che non superi in nessun caso un dato e preciso numero dei posti dirigenziali in organico, che deve essere definito e previamente conosciuto e comunque non superiore ad una soglia che i manuali di teoria dell'organizzazione indicano non superiore ad un quarto, per mantenere un senso di appartenenza e un ruolo identitario riconosciuto e comune di crescita e sviluppo. Bisogna evitare, invece, che – in vista di massicci, prossimi pensionamenti di molti dirigenti pubblici - la forza della norma rispetto all'amministrazione comporti uno svilimento delle professionalità dirigenziali già presenti nelle amministrazioni con il rischio di compromissione della sana distinzione tra politica e gestione.

UNADIS vede con grande favore:

- la riattivazione dei concorsi in quota percentuale per l'accesso alla prima fascia della dirigenza, in un'ottica di incremento delle opportunità in un sistema che valorizza il merito e l'esperienza;
- maggiore potenziamento del "percorso naturale" alla SNA per l'accesso alla Dirigenza dello Stato;
- l'individuazione di eccellenze esterne che portino nella PA esperienze e competenze assenti SOLO tramite modalità e criteri seri e selettivi;

e CHIEDE

che nell'ambito dell'unica qualifica dirigenziale si valorizzi al massimo la possibilità di svolgere ogni tipologia di incarico di livello dirigenziale generale: è necessario affermare con chiarezza che "il più comprende il meno" e che le funzioni di Capo Dipartimento o equiparate concorrono a maturare il periodo di dirigenza generale, fascia che, d'altra parte, deve essere acquisita – come in origine si dispose - dopo un triennio di funzioni svolte con valutazioni positive.

UNADIS, sempre attenta e orientata al rafforzamento del ruolo della Dirigenza Pubblica come condizione imprescindibile per il miglioramento dell'azione della PA chiede quindi a Governo e Parlamento di rivedere per questi aspetti il DDL, dichiarandosi sempre pronta ad offrire il proprio contributo per ricercare soluzioni alternative soddisfacenti per il sempre perseguimento del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Chiediamo formazione, coinvolgimento, valutazione e valorizzazione delle professionalità presenti nella PA, sempre desiderosi di essere attori protagonisti anche di questa fase delicata e complessa di ripresa e rinascita del Paese.